DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 21

Modalità di pagamento alternative alla fatturazione

All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le parole: "consentono che" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenuti a predisporre ogni misura idonea affinche'". Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e' inserito il seguente: "1-bis. I fornitori di cui al comma 1 sono tenuti a documentare al Garante, entro il 30 giugno 2002, le misure predisposte. In caso di mancata documentazione si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. In mancanza di idonee misure il Garante provvede altresi' ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) ed l), della medesima legge.".

Versione in vigore dal 1 febbraio 2002, non più in vigore dal 1 gennaio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467
Capo	III — Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo n. 171/1998
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-467-2001/art-21-modalita-di-pagamento-alternative-alla-fatturazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it